

Segretario

CITTA' DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Prot. N. 4317 del 30 GEN. 2006

GC/ft.

N. 38 del registro

OGGETTO : Approvazione Statuto Centri di Aggregazione Sociale

L'anno Duemilacinque, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 17,15, in Vibo Valentia, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in II^a convocazione.

All'inizio della discussione dell'oggetto sopra indicato, risultano presenti i seguenti consiglieri:

1 - SAMMARCO Francesco - SINDACO

2	a	VITA Luciano	22		CILURZO Salvatore
3	a	MARATARO Gianfranco	23		FIORILLO Francesco
4		SCRIVA Antonio	24	a	MANDUCA Bruno
5		MICELI Angelo Michele	25		MERCADANTE Pasquale
6		CAMMAROTA Ferdinando	26		CURELLO Leoluca
7		DE GRANO Giuseppe	27		CONDOLEO Giuseppe
8		GAMBARDELLA Giuseppe	28		MUZZOPAPPA Francesco
9		FURCI Michele	29		BULZOMI' Salvatore
10		MAZZA Manlio	30	a	VARI' Rosario
11		MIRABELLO Giuseppe	31		MOBILIO Vincenzo
12		CATAUDELLA Matteo	32		RITO Giuseppe
13	a	GURZILLO Santo	33	a	BAX Incoronata
14	a	RUSSO Francesco Maria	34	a	PASCALE Francesco
15		PETULLA' Michele	35		MANDUCA Francesco
16	a	FORTUNA Domenico	36		LA GAMBA Pasquale
17		PIPERNO Francesco	37		ROCCO Antonino
18	a	MACRI' Giuseppe	38	a	COMITO Michele
19		BARBUTO Pasquale	39		GRILLO Martino Valerio
20		PELAGGI Gioele	40		PRETA Valentino
21		TALARICO Marco	41	a	DE LUCA Domenico

Consiglieri presenti n. 28 su n. 41 componenti il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta l'Avv. Marco Talarico, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Cesare Curatola.

La seduta è pubblica

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto e concede la parola all'Assessore alle Politiche Sociali dr. Vito Pitaro il quale svolge esaustivamente la relazione sull'argomento. La suddetta relazione è riportata nella trascrizione della seduta come da apposita registrazione agli atti.

Ultimata la relazione, interviene il Consigliere Preta il quale chiede una breve sospensione dei lavori onde poter discutere con i Capi Gruppo sugli emendamenti presentati in merito .

Alle ore 18,05 il Presidente concede la sospensione richiesta.

I lavori vengono ripresi alle ore 19,10.

Il Presidente espletato l'appello e riscontrata la presenza dei seguenti n. 28 Consiglieri: Sammarco, Vita, Scriva, Miceli, Cammarota, Gambardella, Furci, Mazza, Mirabello, Gurzillo, Petullà, Piperno, Macrì, Barbuto, Pelaggi, Talarico, Cilurzo, Mercadante, Curello, Condoleo, Bulzomì, Mobilio, Rito, Manduca Francesco, La Gamba, Rocco, Grillo, Preta, dichiara valida la seduta e riapre la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

Il Consigliere Preta comunica che nella riunione dei Capi Gruppo si è deciso di non introdurre l'emendamento presentato dal Consigliere Rocco, pertanto ne richiede il ritiro;

Il Consigliere Mobilio, chiede pregiudizialmente, che la pratica venga rinviata alla I^a commissione Consiliare, in quanto vi sono, a suo avviso, delle modifiche importanti da apportare allo statuto;

Il Presidente prima di porre ai voti la proposta pregiudiziale esposta dal Consigliere Mobilio, invita ad intervenire un Consigliere a favore ed un contrario alla proposta stessa.

Intervengono il Consigliere Rocco a favore della pregiudiziale ed il Consigliere Furci contro;

Il Presidente pone, quindi, in votazione per appello nominale la pregiudiziale proposta del Consigliere Mobilio;

Nel corso della votazione intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

MOBILIO - RITO - MANDUCA - ROCCO - PRETA;

Le dichiarazioni di voto sopra indicate sono riportate nella trascrizione integrale come da apposita registrazione,

Esperita la votazione sulla pregiudiziale per alzata di mano, il Presidente dichiara che la stessa viene respinta con 20 (venti) voti contrari (Sammarco - Vita - Scriva - Miceli - Cammarota - Gambardella - Furci - Mazza - Mirabello - Gurzillo - Petulla - Piperno - Macrì - Barbuto - Pelaggi - Talarico - Cilurzo - Mercadante - Curello - Condoleo);

6 favorevoli (Bulzomì - Mobilio - Manduca F. - La Gamba - Rocco - Grillo).

Dopodichè il Presidente dà lettura degli emendamenti presentati e li sottopone per l'approvazione nell'ordine che segue:

1° emendamento: eliminare dallo statuto tutte le Frasi “ ratificato dalle competenti Commissioni Consiliari” - L'emendamento, posto in votazione per alzata di mano, viene approvato all'unanimità;

2° emendamento: aggiungere all'art.8 la lettera c): “contributi da parte di Enti (Comune, Provincia, Regione)” – L'emendamento, posto in votazione per alzata di mano, viene approvato all'unanimità;

3° emendamento: Art. 20: modificare, sostituendo il “40%” con il “50% +1” - L'emendamento, posto in votazione per alzata di mano, viene approvato all'unanimità;

4° emendamento: Art. 27 ultimo comma, eliminare tutte le parti dopo la parola “Proviviri” .. da “rimetterà” a “ problematiche interne”. - L'emendamento, posto in votazione per alzata di mano, viene approvato all'unanimità

il Consigliere Macrì presenta un ulteriore emendamento relativo alla soppressione dell'art. 31 nella parte: “ e da due componenti della IV Commissione Consiliare nominati dal presidente della stessa Commissione”

L'emendamento viene posto ai voti dal Presidente, per alzata di mano, e viene approvato all'unanimità;

Intervengono i Consiglieri La Gamba, Manduca, Furci e Preta;

Gli interventi sono riportati nella trascrizione della seduta come da apposita registrazione agli atti.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la proposta come emendata che viene approvata ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 291 del 15.9.2005 ad oggetto: “Approvazione proposta di Statuto Centri di Aggregazione Sociale - Direttive” con la quale la Giunta ha deciso di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale la citata proposta per l'approvazione ;

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Visti gli emendamenti presentati ed approvati con apposite votazioni riportate in premessa;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione dello Statuto per i Centri di Aggregazione Sociale, nella stesura definitiva così come emendato, che si allega al presente atto che farne parte integrante e sostanziale sotto lettera “A”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che nella fattispecie non è richiesto il parere da parte del responsabile degli Affari Finanziari in ordine alla regolarità contabile, in quanto la presente non comporta onere a carico del bilancio;

Con votazione palese per alzata di mano che hanno dato il risultato riportato in narrativa:

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

di approvare lo Statuto dei Centri di Aggregazione Sociale allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

Del che è verbale

IL PRESIDENTE
F.to M. Talarico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to C. Curatola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale del Comune che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno **30 GEN. 2006** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

30 GEN. 2006

F.to Il Segretario Generale

E' Copia Conforme All'originale

DATA

30 GEN. 2006

Il Segretario Generale



CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI DEL CENTRO

Art. 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi della legge Regionale n. 5/87 sono stati istituiti i Centri di Aggregazione Sociale che nascono come associazione di promozione sociale senza fini di lucro, nel territorio del Comune di Vibo Valentia in locali di proprietà comunale.

È competenza dell'Amministrazione comunale, anche la fornitura di arredo occorrente per il funzionamento dei C.A.S.

I Centri, pur nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, non hanno alcuna connotazione partitica, ciò per salvaguardare la loro reale autonomia e la loro vera funzione sociale.

I C.A.S. sono strutture organizzate in modo tale che ne possano usufruire la totalità delle persone (art.3 comma 3 L.R. n.5/87) e strutture di servizio territoriale, costituiscono un luogo di incontro sociale per iniziative culturali, ricreative, di volontariato, di assistenza in genere.

I Centri si avvalgono inoltre della collaborazione di personale dell'Ufficio di Servizio Sociale del comune.

La durata dei Centri è a tempo indeterminato.

Nei C.A.S. non possono essere costituite altre forme associative.

Art. 2- SCOPI E ATTIVITA'

I Centri sono strutture polivalenti autogestite dai soci che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, sono aperti ai cittadini di tutte le età e sesso ed a tutte le componenti sociali democratiche, sulla base degli indirizzi dettati dall'Amministrazione comunale.

Essi, anche allo scopo di ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, hanno il compito di realizzare un luogo di incontro e di iniziative, di organizzare e sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale e sociale.

A questo scopo i Centri:

- promuovono incontri e rapporti di collaborazione con le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e le scuole del territorio;
- si basano, sul piano economico, essenzialmente sul principio dell'autofinanziamento, retto dall'autogestione e dal volontariato, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative;
- curano e sviluppano i collegamenti con gli altri Centri Sociali per garantire una visione non settoriale dei problemi favorendo il confronto, la collaborazione e lo scambio di reciproche esperienze.

In particolare i Centri sono impegnati ad organizzare:

- attività sociali che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute degli anziani, dei disabili ed in genere delle persone bisognose;
- attività sociali per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero;

- attività di sviluppo del turismo visto come momento di socializzazione, di conoscenza e di sviluppo culturale, di salute e di benessere;
- sviluppo di attività di collaborazione con Enti locali volti alla utilizzazione del volontariato anche per il miglioramento dei servizi pubblici relativi;
- attività di salvaguardia e di sviluppo dell'ambiente;
- attività di collegamento con le giovani generazioni finalizzate sia alla trasmissione della memoria delle conquiste sociali che delle tradizioni culturali;
- attività di reciproca conoscenza con le altre culture tese a facilitare l'integrazione dei nuovi cittadini;

E' consentito, a discrezione dell'Assessorato, l'installazione di distributori automatici di bevande e alimenti.

Per lo svolgimento delle attività, i Centri si avvalgono prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

Art. 3- REGOLAMENTO INTERNO

Ogni Centro può dotarsi di un Regolamento interno di funzionamento per meglio garantire le peculiarità gestionali di ogni singolo Centro. Il Regolamento, che in ogni caso deve rispettare le norme statutarie, è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea Generale, prima della definitiva adozione.

ADESIONE, DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 4 - ADESIONE

Possono aderire ai Centri senza alcuna discriminazione di razza o di religione tutti i cittadini residenti che ne facciano richiesta, fatta eccezione per coloro che hanno avuto comportamenti tali da violare le norme statutarie e di essere in contrasto con gli scopi istituzionali della vita associativa di qualsiasi altro centro e che comunque abbiano arrecato danni morali o materiali ai Centri stessi. La richiesta di adesione deve essere presentata al Consiglio Direttivo: il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale.

Il Centro deve rilasciare agli associati la tessera sociale; presso il Centro è depositato il libro soci.

L'adesione al Centro è rinnovabile annualmente, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, in altre parole l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Art. 5- MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno presso il Centro, previa presentazione di domanda, corredata da tutti gli estremi richiesti, di cui al successivo comma.

Le richieste devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo che dovrà decidere entro e non oltre un mese dalla presentazione della domanda stessa; trascorso tale termine, la richiesta si intende accolta.

Le iscrizioni sono raccolte su apposite schede che, oltre ai dati anagrafici, dovranno riportare:

- a) la data di iscrizione o di rinnovo di iscrizione;
- b) la firma per esteso dell'iscritto;
- c) la firma del presidente o del membro del Consiglio Direttivo da lui delegato.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, da intendersi quale forma di autofinanziamento, il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo su indicazione dell'Assemblea dei soci. La quota associativa è pagata in dodicesimi se l'iscrizione avviene successivamente al 28 febbraio dell'anno in corso.

Il diniego all'iscrizione al Centro va comunicato per iscritto al richiedente e deve essere obbligatoriamente motivato entro i termini stabiliti dal comma uno.

Sono motivi di diniego:

- a) la mancata residenza nel territorio comunale ove è ubicato il Centro;
- b) l'iscrizione contemporanea presso un altro CAS esistente sul territorio comunale;
- c) l'aver subito espulsione da un altro Centro.

In caso di diniego può essere presentato ricorso ai competenti servizi comunali entro 10 giorni dalla data del provvedimento stesso. I servizi Comunali, esaminati gli atti, possono chiedere al Consiglio Direttivo la sospensione del provvedimento per la revisione dello stesso.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, i richiedenti si impegnano ad osservare le norme statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Le iscrizioni devono essere rinnovate ogni anno nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 28 febbraio. Per il rinnovo non è prevista la ratifica del Consiglio Direttivo.

Presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune è conservata copia dell'elenco degli iscritti da aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate dal Presidente.

Art. 6- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) a frequentare i locali del Centro. È consentita saltuariamente la presenza di familiari e amici dei soci previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- b) a essere eletti alle cariche sociali;
- c) a intervenire, discutere, presentare proposte, votare in assemblea;
- d) a presentare al Consiglio Direttivo proposte, annotazioni, reclami, mozioni;

Sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi del Centro;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto verso il Centro e verso gli altri soci;
- c) a versare la quota associativa nell'entità e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- d) a partecipare a tutte le attività e servizi promosse dal Centro.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio viene meno per:

- a) recesso - dimissioni;
- b) mancato versamento della quota associativa, trascorsi sessanta giorni dal sollecito che deve essere comunicato in forma scritta;
- c) esclusione;
- d) decesso.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente del Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato, previa convocazione scritta. La sospensione temporanea, ovvero, nei casi di particolare gravità, l'esclusione del socio, è deliberata dall'Assemblea dei Soci previa comunicazione scritta al socio, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, delle contestazioni mosse, per i seguenti motivi:

a) violazione delle norme statutarie, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi del Centro;

b) comportamenti che violino le norme civili e penali dello Stato o che comunque arrechino danni, morali o materiali, al Centro o alla sua immagine.

Il provvedimento contenente le specifiche motivazioni deve essere comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere al Centro non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio del Centro.

Le deliberazioni prese in materia di sospensione ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

RISORSE

Art. 8 - Patrimonio sociale e risorse economiche

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili in ogni caso appartenenti al Centro.

Il Centro trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

c) contributi da parte di Enti (Comune, Provincia, Regione).

Art. 9-

Nel caso di chiusura o di sospensione delle attività del Centro per qualunque causa, il relativo patrimonio resta a disposizione dell'Amministrazione Comunale per finalità analoghe ed equivalenti a quelle del Centro.

Art. 10-

In caso di recesso o di esclusione, i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la restituzione pro-quota.

Art. 11-

L'esercizio finanziario del Centro ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo ed un rendiconto economico finanziario. Entrambi vengono predisposti dal Tesoriere, visionati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 Novembre dell'anno precedente per il bilancio di previsione ed entro il 30 Aprile dell'anno successivo per il rendiconto consuntivo. I bilanci sono soggetti a pubblicità attraverso l'esposizione nei locali dell'Assessorato e del Centro e saranno depositati presso la sede del Centro stesso per la durata di quindici giorni.

Art. 12-

Eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati per sostenere ogni iniziativa tendente al perseguimento delle attività istituzionali e complementari.

Art. 13- ORGANI DEL CENTRO

Gli organi del Centro sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi durano in carica un biennio e sono rieleggibili solo per un secondo mandato.

I membri degli organi direttivi ed i loro collaboratori svolgono la loro funzione a titolo volontario e gratuito. Potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute dai volontari per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14- ASSEMBLEA

L'Assemblea, organo sovrano del Centro, è composta da tutti i soci iscritti al Centro e in regola con il tesseramento, la cui reale adesione viene desunta da appositi tabulati depositati e custoditi sia dal Centro che presso l'Ufficio comunale dei servizi sociali. I tabulati devono essere aggiornati semestralmente dal Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le riunioni dell'assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie:

L'assemblea ordinaria: è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per verificare il bilancio consuntivo e approvare il piano programmatico con bilancio di previsione del nuovo anno;

L'assemblea straordinaria: può essere convocata in qualunque momento per deliberare su eventuali ordini del giorno presentati e può essere convocata:

- a) per richiesta del Presidente;
- b) per deliberato del Consiglio Direttivo;
- c) per richiesta della metà dei soci, più uno;
- d) per richiesta dell'Assessore alle Politiche Sociali.

Art. 15-

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con la metà più uno dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16-

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. D'ogni seduta è redatto a cura del Segretario del Centro, apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente dell'assemblea, dal

segretario dopo che il medesimo è stato approvato dall'assemblea stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17-

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) n. 7 componenti fino a 200 iscritti;
- b) n. 9 componenti da 201 a 400 iscritti;
- c) n. 11 componenti da 401 a 600 iscritti.

Art. 18-

Il Consiglio Direttivo, oltre alle competenze nelle materie previste dall'art. 11 deve:

- a) eleggere nella sua prima seduta valida il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, a maggioranza assoluta tra i suoi membri;
- b) porre il massimo impegno per sollecitare e favorire la più completa partecipazione dei soci alle attività previste dal programma;
- c) redigere annualmente un piano programmatico contenente indicazioni analitiche in merito alle scelte d'intervento, modalità di attuazione nonché obiettivi e finalità unitamente al preventivo finanziario che ritiene necessario alla realizzazione dei contenuti programmatici. Tale piano sarà, successivamente valutato dall'Assemblea Generale;
- d) predisporre annualmente un prospetto consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci per la ratifica. Tale prospetto dovrà riportare analiticamente tutte le entrate e le spese sostenute;
- e) trasmettere annualmente all'Assessore alle Politiche Sociali per esprimere il suo parere:
 - sul programma annuale delle attività del Centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dagli iscritti;
 - sulle indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall'Amministrazione comunale per le attività socio - culturali del Centro;
- f) vigilare sull'attuazione dei programmi e valutare la loro valenza sociale;
- g) stabilire l'orario di apertura e chiusura del Centro garantendo l'apertura dello stesso anche nei periodi festivi ed estivi tenendo presente la richiesta dell'utenza e qualora se ne ravvisi la necessità, adottare un sistema di turnazione tra i membri del Consiglio Direttivo per la gestione ordinaria delle attività all'interno del Centro;
- h) provvedere all'apertura ed alla chiusura dei locali del Centro utilizzando i soci disponibili;
- i) provvedere ad inoltrare all'Amministrazione Comunale eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione straordinaria riguardanti il complesso adibito a sede nonché ogni altra eventuale richiesta di finanziamento inerente l'attività del Centro stesso;
- j) convocare l'Assemblea Generale Ordinaria con cadenza annuale e quella straordinaria tutte le volte che si renda necessario o che venga richiesta con le modalità dell'art. 14 del presente statuto;
- k) avanzare proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento ed al potenziamento delle attività, assicurare la custodia di tutto il materiale esistente presso il Centro;
- l) autorizzare l'attività di gruppi, organismi ed associazioni che offrono la loro collaborazione per il potenziamento dei servizi;
- m) curare, di concerto con i Servizi comunali competenti, i rapporti con l'Azienda

Sanitaria Locale, onde individuare e fornire una risposta adeguata ai bisogni sociali e sanitari dell'anziano, dei diversamente abili e delle fasce deboli;

n) provvedere alla raccolta ed alla trasmissione delle informazioni inerenti i vari servizi e la loro dislocazione sul territorio ai quali l'anziano può essere più interessato;

o) predisporre eventuale regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione;

p) rendicontare semestralmente all'assemblea dei soci l'attività economica del Centro;

q) deliberare le sanzioni da adottare;

r) nominare le commissioni di lavoro;

s) determinare l'entità delle quote associative annuali da sottoporre all'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri e vengono convocate dal Presidente per iscritto con l'indicazione degli argomenti in discussione o tramite telefono in casi di particolare urgenza. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate.

Qualora il Consiglio Direttivo non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo, il Sindaco, su proposta dell'Assessore al ramo e sentita la competente Commissione Consiliare, con apposita ordinanza dispone il commissariamento del CAS, per il periodo necessario a svolgere nuove elezioni.

Art. 19- IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni sono assunte dal vice Presidente; nel caso di dimissioni, il vice Presidente provvede entro trenta giorni alla convocazione del Consiglio Direttivo per procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca, coordina e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, sentiti il vice Presidente ed il Responsabile amministrativo, può emettere in casi di particolare urgenza provvedimenti che, comunque, vanno ratificati alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, trimestralmente, informa, se necessario anche per iscritto, l'Assessore alle Politiche Sociali sulle attività del Centro.

Il Presidente è tenuto a tenere in considerazione suggerimenti, indirizzi e quant'altro ritenuto necessario dall'Assessore per il raggiungimento degli scopi sociali e Statutari del Centro e ne informa il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci che può anche dissociarsi e assumere decisioni diverse.

Il Presidente, quando ne ricorrano le circostanze, (mancata presentazione del bilancio sia di previsione che consuntivo, mancata convocazione dell'assemblea, inosservanza dello statuto e del regolamento, comportamenti atti a disgregare la normale vita sociale, adozione arbitraria di qualsiasi provvedimento) può essere destituito con provvedimento motivato dall'Assessore alle Politiche Sociali, sentita in proposito e con parere vincolante l'Assemblea dei soci; in questo caso assume la Presidenza il vice Presidente in carica fino alla fine del mandato.

Il Presidente onorario dei centri (CAS) è il Sindaco di Vibo Valentia.

Art. 20-DURATA

I soci componenti il Consiglio Direttivo durano in carica due anni. È fatto divieto rimanere in carica per più di n. 2 mandati consecutivi.

I membri del Consiglio Direttivo possono decadere dalla carica prima della scadenza del mandato:

- a) per loro espressa volontà, manifestata per iscritto al Presidente;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

L'eventuale sostituzione di un Consigliere avviene con il primo dei non eletti risultante dal verbale dell'Ufficio Elettorale entro e non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta dimissione o decadenza; nel caso in cui avvenissero le dimissioni di almeno il 50% + 1 dei soci componenti il Consiglio Direttivo deve essere considerato decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 21-

Le cariche sociali e le prestazioni degli aderenti sono gratuite, salvo il rimborso spese direttamente sostenute nell'espletamento degli incarichi associativi, dietro presentazione di documento giustificativo fiscalmente valido.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 22-

E' composto di tre membri nominati dall'Assemblea e dura in carica due anni, i suoi membri sono rieleggibili. Ha il compito di controllare l'andamento amministrativo-contabile, patrimoniale e finanziario del Centro nel rispetto dello Statuto, delle delibere adottate, dei regolamenti interni e delle norme di leggi vigenti.

Ogni anno presenta una relazione scritta all'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Nomina al suo interno un Presidente. Tutte le riunioni del Collegio dei sindaci vanno verbalizzate.

Art. 23- TESORIERE

Il Tesoriere:

- a) cura la tenuta di tutta la contabilità;
- b) stila, su indicazioni del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) tiene e gestisce la cassa su indicazioni del Presidente;
- d) cura e fa l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili del Centro;
- e) paga i mandati autorizzati dal Comitato Direttivo;
- f) tiene il registro di cassa e tutte le pezze giustificative fiscalmente valide;
- g) semestralmente rendiconta al Consiglio Direttivo sull'attività economica del Centro.

In caso di revoca o dimissione dall'incarico dovrà consegnare tutto quanto in sua custodia nelle mani del nuovo Tesoriere alla presenza del Consiglio Direttivo. Di tale atto dovrà essere redatto e sottoscritto apposito processo verbale.

Art. 24 - COLLEGGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da tre membri, possibilmente scelti tra cittadini esterni al Centro; dura i carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esamina e decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione, i ricorsi presentati dagli

associati contro provvedimenti di sospensione ed espulsione dal Centro. Elegge al suo interno un Presidente. Tutte le riunioni del Collegio dei Probiviri vanno verbalizzate.

Art. 25- SEGRETARIO

Viene nominato dal Consiglio Direttivo con le modalità previste nell'art. 18 del presente Statuto e dura in carica due anni.

Il segretario ha in consegna nell'archivio del Centro, i registri dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, custodisce i tabulati degli iscritti, cura le domande di ammissione, cura inoltre la redazione dei verbali e li sottoscrive. Provvede ad affiggere nei locali del Centro l'elenco degli iscritti, aggiornato semestralmente.

Art. 26- COMMISSIONI O GRUPPI LAVORO

Il Consiglio Direttivo, per essere agevolato nella sua attività, può costituire Commissioni e Gruppi di Lavoro nei vari settori di attività del Centro o per tematiche specifiche, alle quali possono essere ammessi anche non soci.

Le Commissioni sono costituite da associati e sono preferibilmente coordinate da un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 27- SANZIONI DISCIPLINARI

In caso di gravi e persistenti violazioni di norme contenute nel presente Statuto o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza il Consiglio Direttivo all'unanimità può decidere sulle sanzioni.

Possono essere motivo di sanzioni disciplinari:

- a) la non osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti interni;
- b) qualsiasi azione che arrechi danno morale o materiale al Centro;
- c) il mettere in atto insulti, molestie, colluttazioni o aggressioni;
- d) un comportamento che arrechi disgregazione o che diffonda pettegolezzi che provochino divisione fra i soci.

I motivi di cui prima saranno oggetto di dibattito in seno al Consiglio Direttivo che, acquisiti e discussi tutti gli atti e sentiti gli interessati, con votazione a scrutinio segreto deciderà l'applicazione delle seguenti sanzioni, in base alla gravità dei fatti, dandone tempestiva comunicazione scritta agli interessati:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione da tutte le attività del Centro fino a mesi tre;
- d) radiazione.

I provvedimenti di cui al punto b), c), d), dovranno essere notificati per iscritto agli interessati.

I soci interessati da provvedimento disciplinare possono presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di notifica al Collegio dei Probiviri.

Art. 28

Il funzionamento tecnico, amministrativo e gestionale del Centro è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 29- INELEGGIBILITÀ

Non sono eleggibili:

- a) i soci di età inferiore agli anni 18;
- b) i soci che rivestono cariche elettive pubbliche;
- c) i soci che non sono in regola con il pagamento della quota associativa;
- d) i soci fatti oggetto di procedimenti disciplinari o che comunque abbiano arrecato danni morali o materiali, al Centro o alla sua immagine;
- e) soci che siano iscritti in altri C.A.S..

NORME RELATIVE ALL'ELEZIONE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 30- NORME GENERALI

La data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo è fissata al massimo entro trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Il seggio dovrà essere costituito presso il Centro da apposita commissione nominata dall'Assemblea Generale e sarà costituita da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compreso il presidente del seggio.

Le operazioni di voto avvengono presso la sede del Centro dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 di un solo giorno feriale o festivo.

Lo spoglio delle schede inserite nell'urna sigillata avviene subito dopo la chiusura del seggio in seduta pubblica e deve concludersi entro lo stesso giorno.

Tutte le operazioni preliminari alle votazioni saranno curate dal Consiglio Direttivo uscente.

Risultano eletti i soci che riportano il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il Socio più anziano per età.

Art. 31- UFFICI ELETTORALI (COMPOSIZIONE)

L'ufficio elettorale è composto da un Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, nominati dall'Assemblea Generale.

Art. 32- UFFICIO ELETTORALE (COMPITI)

È compito dell'Ufficio elettorale:

- a) procedere all'autenticazione, mediante timbro del Centro e firma del Presidente e degli scrutatori, delle schede elettorali;
- b) accertarsi dell'identità dell'elettore e del suo effettivo diritto di voto, tramite gli appositi tabulati degli iscritti;
- c) provvedere alle operazioni di scrutinio;
- d) garantire che tutte le operazioni di voto e di scrutinio avvengano nel massimo rispetto delle norme statutarie;
- e) raccogliere, esaminare e deliberare, all'unanimità, su eventuali reclami presentati;
- f) affiggere nel seggio i tabulati degli aventi diritto al voto;
- g) procedere alla nomina degli eletti;
- h) redigere e controfirmare il processo verbale delle operazioni di voto e di scrutinio (compresi gli eventuali reclami su cui è stato chiamato a deliberare);

i) provvedere all'invio di copia del suddetto verbale all'Ufficio Servizi Sociali comunale.

Art. 33- OPERAZIONI DI VOTO

Ad ogni elettore viene consegnata una scheda timbrata e firmata dal Presidente e dagli scrutatori che compongono l'Ufficio Elettorale. La scheda presenta la dizione: "ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO".

Gli Elettori devono esprimere le preferenze in rapporto al numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere:

- a) quattro preferenze se il Consiglio Direttivo da eleggere è composto da sette componenti;
- b) cinque preferenze se il Consiglio Direttivo da eleggere è composto da nove componenti;
- c) sei preferenze se il Consiglio Direttivo da eleggere è composto da undici componenti.

Il voto viene espresso indicando sulla scheda il nome e cognome del candidato con eventuale data di nascita in caso di omonimia.

Qualora l'elettore esprimesse un numero di preferenze superiore a quanto sopra previsto, verranno prese in considerazione solamente i primi tre nominativi e nell'ordine in cui sono stati scritti.

Art. 34

Per quanto non previsto, o diversamente disposto, valgono le norme di Leggi Statali e Regionali e segnatamente le disposizioni contenute negli artt. 36 e segg. del Codice Civile.